

Disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di ingegneria diagnostica per la verifica tecnica di sicurezza strutturale, vulnerabilità sismica e classificazione rischio sismico per alcuni edifici scolastici del Comune di Trieste suddiviso in tre lotti.

Modalità di presentazione, criteri di ammissibilità delle offerte e procedura di gara.

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire al Comune di Trieste – Servizio Appalti e Contratti – tramite il Protocollo generale – Piazza dell'Unità d'Italia n. 4 – 34121 Trieste, con qualsiasi mezzo la loro offerta, redatta in lingua italiana, contenuta in plico chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, da consegnare entro il termine fissato nel bando di gara, e recante oltre all'indicazione del soggetto mittente la seguente scritta e la specificazione dei lotti per i quali si concorre:

“OFFERTA PER LA GARA PER IL SERVIZIO DI INGEGNERIA DIAGNOSTICA PER LA
VERIFICA TECNICA DI SICUREZZA STRUTTURALE, VULNERABILITÀ SISMICA E
CLASSIFICAZIONE RISCHIO SISMICO PER ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI
TRIESTE” LOTTO N. _____

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il presente servizio verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico dovrà contenere le seguenti buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:

- un'unica Busta A “Documentazione amministrativa” a prescindere dal numero di lotti per i quali si concorre;
- una specifica Busta B “Offerta tecnica Lotto n. _____” e una specifica Busta C “Offerta economica Lotto n. _____” per ciascuno dei lotti per i quali si concorre con espressa indicazione del lotto alla

quale si riferiscono.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, l'errato inserimento di un'offerta, tecnica od economica, riferita ad un lotto in una busta recante il riferimento ad un lotto diverso, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica qualora, nel caso concreto, essi risultino idonei a conoscerne il valore prima dell'apertura della "BUSTA C", costituirà causa di esclusione.

BUSTA A: Detta busta deve portare all'esterno l'indicazione - Busta "A" - "Documentazione amministrativa".

In detto plico dovranno essere inclusi i seguenti documenti. Ai sensi dell'art. 93 comma 10 del D. lgs. n. 50/2016 non viene richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria.

1) **PER TUTTI I CONCORRENTI:**

A) la dichiarazione del soggetto partecipante, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore indicante:

- il nominativo, le generalità e la residenza del Titolare (per il libero professionista singolo);
- i nominativi, le generalità e la residenza di tutti i professionisti associati (per le associazioni professionali di liberi professionisti, o studi associati, costituite in vigore della legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione);
- i nominativi, le generalità e la residenza di tutti i soci/associati professionisti (per le società di professionisti costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'art. 46 co. 1 lettera b) del D. lgs. n. 50/2016);
- i nominativi, le generalità e la residenza di tutti i soci/associati professionisti (per i Raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire);
- i nominativi, le generalità e la residenza dei professionisti muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico di cui all'art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, degli amministratori muniti di

potere di rappresentanza non professionisti (per le società di ingegneria);

- i nominativi, le generalità e la residenza del socio unico o del socio di maggioranza se diversi dai soggetti già indicati (per le società di ingegneria con meno di quattro soci);

- i nominativi, le generalità e la residenza dei professionisti diversi da quelli sopra elencati, che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni quali professionisti dipendenti o consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA

ed attestante:

1. la capacità del dichiarante di impegnare il soggetto partecipante;
2. l'iscrizione ai relativi ordini professionali dei soggetti indicati come professionisti e, per le società di professionisti, le società di ingegneria e le società consortili l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, l'avere legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia (l'oggetto sociale dell'impresa, come da registrazioni camerali, deve comprendere o essere coerente con l'oggetto della presente gara);
(eventuale) la qualità di micro impresa, piccola o media impresa ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera aa), D. Lgs. 50/2016;
3. l'iscrizione agli enti previdenziali indicandone la sede, il codice ditta (INAIL) e il numero di matricola azienda (INPS);
4. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di servizi, previste dall'articolo 80, comma 1 lettere a), b), b - bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, e comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), f - bis), f - ter), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 50/2016;

Relativamente alla dichiarazione ex art. 80 comma 5 lettera b) del D. lgs. n. 50/2016.

(in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

5. di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [*inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...*]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti indicati nel disciplinare di gara

(oppure)

5. di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di del: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

a) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

c) dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:

- attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6

settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

- attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

d) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Relativamente alla dichiarazione ex art. 80 comma 1 del D. lgs. n. 50/2016

6. che non ci sono soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del bando oppure che sono cessati dalla carica, nel medesimo periodo, i seguenti soggetti.....(indicare nominativi, generalità e residenza);

oppure

6. (se pertinente) di essere a conoscenza che i seguenti soggetti cessati.....non si trovano nelle condizioni previste dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso gli elementi di cui alla presente dichiarazione non siano di piena e diretta conoscenza del dichiarante, la dichiarazione di inesistenza delle condizioni previste dall'art. 80, comma 1, del D.

Lgs. 50/2016 dovrà essere resa dai singoli soggetti cessati;

oppure

6. (se pertinente) che i seguenti soggetti cessati.....sono stati condannati per i reati indicati all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, producendo, a comprova, la relativa documentazione.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Per tutti i soggetti cessati dovranno, inoltre, essere indicate tutte le condanne penali riportate e le eventuali misure interdittive, ivi comprese quelle per le quali è stato ottenuto il beneficio della non menzione, con esclusione dei reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa nonché delle condanne revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Si evidenzia in proposito che la riabilitazione del condannato e l'estinzione del reato, per essere rilevanti in sede di gara d'appalto, devono essere formalizzate in una pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione.

Relativamente alla dichiarazione da rendere ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera i) del D. lgs. n. 50/2016

7. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e che tale situazione in ottemperanza alla legge può essere certificata da (indicare Ufficio competente)

oppure

7. di non essere tenuto al rispetto delle suddette norme in quanto.....;

Relativamente alla dichiarazione da rendere ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera m) del D. lgs. n. 50/2016

8. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una

situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

Eventuale:

(nel caso in cui l'operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 o comma 5 limitatamente alle ipotesi previste al comma 7 del medesimo articolo)

di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato i seguenti provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Relativamente alla dichiarazione da rendere ai sensi dell'art. 80 comma 12 del D. lgs. 50/2016

9. che nei propri confronti, ai sensi del comma 12 dell'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione che l'Autorità abbia ritenuto rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione;

10. che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.;

oppure

10. che l'impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis comma 14 della legge

n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta;

11. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. lgs. n. 165/2001 (ovvero non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa Amministrazione, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);

(per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. Black Lists, di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001)

12. di essere in possesso, ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 78/2010) dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2010.

Si precisa che:

- a pena di esclusione, le attestazioni di cui sopra, nel caso di Raggruppamenti Temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- a pena di esclusione, le attestazioni di cui sopra, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

13. di essere iscritti al relativo albo professionale di ingegneri, architetti, geologi (o avere in organico o avere in Raggruppamento Temporaneo) da almeno cinque anni dalla data del bando di gara.

La dichiarazione del possesso di tali requisiti può altresì essere resa dal concorrente attraverso la compilazione del modello predisposto dalla Stazione Appaltante, allegato A. "Dichiarazione a corredo dell'offerta".

Il mancato utilizzo dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.

B) la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 80 comma 1, lettere a), b), b - bis), b - ter), c), d), e), f), g), e comma 5 lettere f - bis), f - ter) ed l) del D. Lgs. 50/2016, accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità sottoscritta dal Titolare (per il libero professionista singolo), da tutti i professionisti associati (per le associazioni professionali di liberi professionisti, o studi associati, costituite in vigore della legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione), da tutti i soci/associati professionisti (per le società di professionisti costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'art. 46 co. 1 lettera b) del D. lgs. n. 50/2016), da tutti i soci/associati professionisti (per i Raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire), dai professionisti muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico di cui all'art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti (per le società di ingegneria), dal socio unico o del socio di maggioranza se diversi dai soggetti già indicati (per le società di ingegneria con meno di quattro soci), dai professionisti che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni quali professionisti dipendenti o consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA e dagli institori e dai procuratori generali o speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, o dal legale rappresentante del soggetto partecipante per conto degli stessi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

Per tutti i soggetti indicati nella lettera B) dovranno, inoltre, essere indicate tutte le condanne penali riportate e le eventuali misure interdittive, ivi comprese quelle per le quali è stato ottenuto il beneficio

della non menzione, con esclusione dei reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa nonché delle condanne revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Si evidenzia in proposito che la riabilitazione del condannato e l'estinzione del reato, per essere rilevanti in sede di gara d'appalto, devono essere formalizzate in una pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione.

Con riferimento alle attestazioni di cui all'art. 80, comma 1, 2, 4, 5, del D. Lgs. 50/2016, i concorrenti potranno limitarsi anche a rendere le previste dichiarazioni con riferimento puntuale ai casi previsti dalla norma di legge senza indicazione per esteso dei contenuti, che potrebbero risultare incompleti rispetto alle previsioni di legge.

La dichiarazione del possesso di tali requisiti può altresì essere resa dai soggetti indicati alla lettera B) attraverso la compilazione del modello predisposto dalla Stazione Appaltante, allegato A.1. "Dichiarazione che deve essere resa da tutti i soggetti indicati all'art. 80, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016."

In caso di utilizzo del DGUE, qualora al momento della presentazione dell'offerta tale documento non sia stato ancora aggiornato al decreto correttivo di cui al D. lgs. 19 aprile 2017 n. 56, andranno aggiunte ad esso le dichiarazioni di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D. lgs. 50/2016 e s.m. i.

C) un foglio a parte, in carta semplice, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o, in caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari di concorrenti, dai legali rappresentanti, con le seguenti dichiarazioni:

- 1) di essersi recato negli edifici oggetto di intervento del lotto o dei lotti per i quali si concorre;
- 2) di accettare integralmente tutte le condizioni specificate nel bando, nel presente disciplinare e nella restante documentazione di gara;
- 3) di avere effettuato uno studio approfondito del disciplinare tecnico e dello schema di disciplinare di incarico, di ritenerli adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

4) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;

5) l'indicazione delle parti del servizio che il concorrente intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo con il limite del 30 % dell'importo complessivo del contratto, fermo restando il divieto di subappalto della relazione geologica di cui all'art. 31 comma 8 del D. lgs. 50/2016 e s. m. i.; per ciascuna tipologia di prestazione omogenea, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del D. lgs. 50/2016 e s. m. i., dovrà essere indicata una terna di subappaltatori (per maggiori indicazioni si rimanda al paragrafo successivo);

6) l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti componenti il Raggruppamento, nonché delle relative quote di partecipazione al Raggruppamento (in caso di Raggruppamenti Temporanei/ConSORZI ordinari di soggetti non ancora costituiti);

7) l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i partecipanti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da qualificare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, tale mandato dovrà poi risultare da scrittura privata autenticata (in caso di Raggruppamenti Temporanei/ConSORZI ordinari di soggetti non ancora costituiti);

8) l'indicazione del domicilio eletto e dell'indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016.

Le dichiarazioni di cui al punto C) possono altresì essere rese dal concorrente attraverso la compilazione del modello predisposto dalla Stazione Appaltante, allegato A. "Dichiarazione a corredo dell'offerta".

D) PASSOE di cui all'art. 2 comma 3.2 della Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.V.C.P. (ora A.N.A.C.).

E) Patto d'integrità firmato per conoscenza ed accettazione dal legale rappresentante o titolare o

procuratore dell'impresa singola, ovvero nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, dal legale rappresentante o titolare o procuratore di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.

SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D. lgs. 50/2016 e s. m. i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lettera a) del D. lgs. 50/2016 e s. m. i. non potrà essere autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che ha presentato offerta nella presente gara.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta tre subappaltatori per ciascuna tipologia di prestazione omogenea.

Non è preclusa l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

L'omessa indicazione della terna, o di un numero di subappaltatori inferiore a tre, non costituisce motivo di esclusione o di soccorso istruttorio, ma comporta, per il concorrente, l'impossibilità di ricorrere al subappalto oppure, nel secondo caso, la possibilità di subappaltare le attività ad un numero inferiore di soggetti.

Prima della stipula del contratto e del rilascio delle autorizzazioni al subappalto, la stazione appaltante verificherà l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 e 105 comma 6 del D. lgs. 50/2016 e s. m. i. Non è pertanto richiesta la presentazione da parte dei concorrenti, già in sede di gara, delle dichiarazioni dei subappaltatori in merito al possesso, in capo a questi ultimi, dei requisiti di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016 e s. m. i.

2) PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI/CONSORZI ORDINARI

Oltre a quanto sopra prescritto, la Capogruppo/il Consorzio ordinario dovrà presentare per ciascuna componente il Raggruppamento/Consorzio - consentito esclusivamente fra soggetti in possesso dei requisiti generali di cui al precedente punto 1) lettera A) nonché quelle di cui alla precedente lettera B),

compresa la Capogruppo stessa - tutta la documentazione di cui sopra.

Il soggetto Capogruppo dovrà inoltre presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza (o una copia autenticata) conferitogli dai partecipanti all'Associazione. Dovranno essere inoltre indicate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti, nonché le relative quote di partecipazione al Raggruppamento.

E' consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D. Lgs. 50/2016, anche se non ancora costituiti, con le modalità stabilite dall'art. 48 - comma 8 - del medesimo decreto. Al riguardo dovranno essere indicate le parti del servizio da svolgere e le quote di partecipazione al Raggruppamento/Consorzio.

In proposito è utilizzabile il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, allegato A. "Dichiarazione a corredo dell'offerta".

Il soggetto partecipante a titolo individuale o facente parte di un Raggruppamento temporaneo/Consorzio non può far parte di altri Raggruppamenti/Consorzi, pena l'esclusione dalla gara del soggetto stesso e dei Raggruppamenti/Consorzi cui esso partecipi.

Per quanto non previsto dal presente atto relativamente ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

3) PER I CONSORZI STABILI/CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETT. B) D. LGS. 50/2016

Il Consorzio Stabile e quello di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D. lgs. 50/2016, oltre a presentare la documentazione di cui al precedente punto 1), dovranno indicare per quali consorziati concorrono. Per i requisiti di qualificazione del Consorzio Stabile si applica l'art. 47, comma 2, del D. lgs 50/2016 come modificato dal D. lgs. 56/2017. Per i requisiti di qualificazione del Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), i medesimi devono essere comprovati dallo stesso.

Relativamente ai soggetti che eseguiranno il servizio, il Consorzio dovrà produrre, per ogni soggetto, la dichiarazione di cui al precedente punto 1) lettera A, nonché quelle di cui alla precedente lettera B).

Tali dichiarazioni potranno essere rese altresì mediante la compilazione del modello predisposto dalla Stazione Appaltante, Allegato A.2 “Dichiarazione che deve essere resa dai legali rappresentanti delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre”.

4) PER I CONCORRENTI STRANIERI

Per i concorrenti non di nazionalità italiana le firme apposte sugli atti e documenti di autorità estere equivalenti dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine (art. 33 - II co. del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

BUSTA B: Detta busta deve portare all'esterno l'indicazione - Busta “B” - “Offerta tecnica - Lotto n. ____ ” e in essa dovrà essere incluso il progetto tecnico per quello specifico lotto redatto secondo le modalità specificate nell'allegato “Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa”.

In caso di aggiudicazione l'offerta tecnica integra le disposizioni del capitolato speciale d'appalto alle condizioni economiche contenute nella “BUSTA C”.

La procedura per la valutazione delle singole offerte sarà effettuata da un'apposita Commissione, nominata con atto dirigenziale/gestionale successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 77, D. lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Commissione giudicatrice nella valutazione dell'offerta tecnica procederà all'attribuzione dei punteggi mediante confronto a coppie secondo quanto previsto dal paragrafo V lett. b) delle Linee Guida ANAC n. 2 “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016”.

Una volta terminati i confronti a coppie, si sommeranno i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie verranno trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

La Commissione provvederà quindi, con riferimento a ciascun concorrente, alla somma dei punteggi ottenuti nei singoli elementi. Nel caso in cui non vengano dichiarati uno o più dati riferiti agli elementi

oggetto dell'offerta tecnica, questi verranno considerati come non posseduti o non proposti e quindi verrà loro attribuito il punteggio zero.

Non verrà effettuata un'ulteriore riparametrazione sul punteggio complessivo ottenuto nell'offerta tecnica.

BUSTA C: Detta busta deve portare all'esterno l'indicazione - Busta "C" - "Offerta economica Lotto n. _____" e dovrà contenere l'offerta economica per quello specifico lotto.

Essa dovrà essere redatta in lingua italiana, bollata e sottoscritta dal legale rappresentante o dai legali rappresentanti in caso di Raggruppamenti Temporanei/ConSORZI ordinari e indicare il ribasso percentuale rispetto all'importo a base d'asta in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra i due importi prevale la percentuale di ribasso indicata in lettere.

Il punteggio attribuito alle offerte sarà calcolato tramite un'interpolazione lineare secondo la seguente formula.

In simboli:

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

R_a = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a

R_{max} = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

Il relativo coefficiente verrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica (20 punti).

Alle offerte che non presentano sconti verrà attribuito il punteggio pari a zero.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Le offerte non dovranno contenere riserve ovvero condizioni, né essere espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Ai sensi dell'art 95 comma 10 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., trattandosi di un servizio di natura intellettuale, non è richiesta ai concorrenti l'indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni come sopra evidenziato, con esclusione di quelle afferenti alle offerte tecnica ed economica, l'Amministrazione assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni affinché siano resi, integrati o regolarizzati gli elementi e le dichiarazioni necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali suscettibili di soccorso istruttorio le seguenti ipotesi:

- mancanza o incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e delle altre dichiarazioni di cui al precedente punto 1 lettere A), B) e C);
- mancanza o incompletezza delle dichiarazioni richieste in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti;
- sottoscrizione da parte di persona priva del potere di rappresentanza;
- mancata allegazione del documento d'identità del sottoscrittore (qualora non rinvenibile nel novero della documentazione presentata per la partecipazione alla procedura).

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili la mancanza effettiva dei requisiti di partecipazione alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e le carenze degli elementi e delle dichiarazioni essenziali afferenti l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Costituisce altresì irregolarità essenziale non sanabile la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, l'errato inserimento di un'offerta, tecnica od economica, riferita ad un lotto in una

busta recante il riferimento ad un lotto diverso, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica qualora, nel caso concreto, essi risultino idonei a conoscerne il valore prima dell'apertura della "BUSTA C".

Costituiscono inoltre irregolarità essenziali non sanabili il mancato rispetto del termine di consegna dell'offerta, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, ovvero la non integrità del plico contenente l'offerta tale da far presumere una sua manomissione o altre gravi irregolarità relative alla chiusura dei plichi, sì da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Nella prima seduta di gara, il seggio di gara provvede all'apertura, in seduta pubblica, dei plichi pervenuti e, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- 1) verificare la correttezza formale ed integrità dei plichi, ad aprirli, ad aprire la busta "A" – Documentazione amministrativa, a constatarne la rispondenza a quanto richiesto dal bando, dal disciplinare di gara e dagli altri atti richiamati;
- 2) in caso la documentazione amministrativa prodotta da tutti i concorrenti sarà risultata completa, ad inviare le offerte alla Commissione giudicatrice che sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione al Comune dei plichi contenenti le offerte, ovvero, in caso contrario, a richiedere le eventuali regolarizzazioni o integrazioni secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, D.Lgs 50/2016 e s. m. i., aggiornando la seduta dopo la scadenza per il pervenimento delle suddette regolarizzazioni o integrazioni.

Nel giorno fissato per l'eventuale seconda seduta pubblica, che verrà tempestivamente comunicato ai concorrenti a mezzo posta elettronica, il seggio di gara procede:

- 3) all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano prodotto le regolarizzazioni o integrazioni richieste;
- 4) ad inviare le offerte alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle Buste "B" - "Offerta tecnica" al limitato fine di verificarne il contenuto e a far constare ciò nel relativo verbale. Il Presidente della Commissione giudicatrice provvederà a siglare in ogni loro parte i documenti in essa contenuti. Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà all'esame della documentazione inserita nelle buste "B" ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri sopra indicati. Dopo aver ultimato la fase di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procederà all'apertura delle buste "C" – Offerta economica. Il Presidente della Commissione giudicatrice siglerà le offerte economiche, dando lettura della medesime e attribuendo il punteggio secondo la formula sopra indicata.

La Commissione designerà le offerte ritenute migliori risultanti dalla sommatoria dei due indicatori qualità/prezzo.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D. lgs. 50/2016 es. m. i., e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto della Commissione, valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

L'appalto verrà aggiudicato per ciascun lotto al concorrente che avrà riportato il più alto punteggio complessivo. In caso di parità l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà riportato il miglior punteggio nell'offerta tecnica. In caso di parità di punteggio sia dell'offerta tecnica che dell'offerta economica, si procederà mediante sorteggio.

Nel caso in cui un offerente risulti aggiudicatario di più di un lotto, allo stesso sarà affidata l'esecuzione del lotto di maggior valore economico tra quelli di cui sarebbe aggiudicatario. I lotti non affidati a quest'ultimo saranno attribuiti agli offerenti che seguono nelle rispettive graduatorie. I tre lotti messi a gara saranno pertanto affidati a tre operatori distinti che operino contestualmente e parallelamente in modo da ridurre il tempo complessivo per il completamento delle diagnosi in argomento.

La stazione appaltante potrà procedere all'aggiudicazione del servizio anche nel caso sia pervenuta per ciascun lotto una sola offerta valida sempre che la stessa sia valutata congrua e conveniente.

La stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva espressamente la facoltà di non aggiudicare l'appalto, o singoli lotti di esso, per preminenti ragioni di interesse pubblico. In tal caso i concorrenti partecipanti non potranno dare luogo ad alcuna pretesa di risarcimento a qualsiasi titolo.

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ULTERIORI INFORMAZIONI

Con l'aggiudicatario sarà stipulato, in modalità elettronica, il relativo contratto di servizio.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

L'aggiudicatario dovrà produrre la garanzia definitiva nell'entità stabilita dall'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e una polizza assicurativa con i massimali indicati all'art. 17 dello schema di disciplinare di incarico.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e quant'altro previsto dall'art. 103, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione potrà procedere in base a quanto stabilito dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti all'appalto, stanno e staranno a carico del soggetto aggiudicatario, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge.

L'accesso agli atti di gara può essere esercitato presso il Servizio Appalti e Contratti in orario di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nonché lunedì e mercoledì anche dalle ore 14.00 alle ore 16.00.


L'Amministrazione procederà alla verifica della corrispondenza e correttezza delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di gara, direttamente presso gli Enti certificanti ovvero mediante altre modalità relativamente alle auto dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non certificabili da Pubbliche Amministrazioni. Qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette, si procederà alla eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria e alla pronuncia di decadenza dal provvedimento di aggiudicazione, se nel frattempo disposto.

Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Marina Cassin.

Trieste, 27 dicembre 2017

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

(dott. Riccardo Vatta)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Riccardo Vatta", is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI TRIESTE" around the top edge and "N. 353" at the bottom. The signature is written in a cursive style.